statuenti ingiustamente una pena, ciascuna con un modo di esprimersi artisticamente variato, per un semplice peccato di desiderio.

3. Ma donde ha estratto Catone i due abbozzi di fattispecie illecita che si incontrano nel secondo e nel terzo dei suoi esempi? Ha fatto egli capo esclusivamente alla propria fantasia o si è richiamato a questioni concrete e attuali che i suoi ascoltatori, cioè i colleghi del senato, erano, sia pure attraverso pochi cenni, perfettamente in rado di capire? Ebbene, io escludo certo il richiamo ad una legge *de modo agrorum* nell'orazione di Catone, ma non escludo affatto il riferimento, nel secondo e terzo esempio, a questioni agrarie concrete e attuali per quei tempi. Da quel che ci rimane di Tito Livio (cfr. 26.16.7-9, 28.46.4-6, 42.1, 42.19) apprendiamo, infatti, che le questioni agrarie furono, durante e dopo la seconda guerra punica, vivamente dibattute a Roma. E da quel che sappiamo degli *agri scripturarii*, messi a disposizione dei privati a fini di pascolo (e di regola, si badi, in base ad una *lex censoria*) contro l'impegno (*scriptura*) di pagare un canone attraverso i *publicani*, possiamo facilmente immaginarci che non mancarono le discussioni relative al quantitativo massimo di bestiame che ciascun concessionario potesse immettere nei pascoli e che nemmeno mancarono le istanze di leggi comiziali regolatrici del fenomeno (forse, anzi, non mancarono le leggi comiziali stesse o altri provvedimenti ad esse equiparanti).

Direi insomma che sia stato logico che Catone, volendo passare dal suo primo esempio puramente astratto a qualche esempio maggiormente ancorato alla realtà, abbia fatto ricorso alle questioni agrarie. Tanto piú che tra le controversie piú accese in proposito dovettero esservi allora, come del resto vi furono anche in sèguito, proprio le discussioni, le contese, le liti relative all'accertamento, praticamente non facile, dell'*ager publicus* effettivamente occupato dai possessori e del quantitativo di bestiame effettivamente immesso nei pascoli dai proprietari. Discussioni, contese e liti, di cui ebbe notizia dalle sue fonti anche Appiano, che passò peraltro a fantasiosamente risolvere con un provvedimento legislativo addirittura « giurato » (non si capisce perché) dalla plebe.

3. Il « iustitium » di Tiberio Gracco.

1. Dopo una prima *intercessio* opposta da Caio Ottavio alla sua *rogatio agraria*, Tiberio Gracco (siamo nel 133 a. C.) presentò alla plebe un nuovo progetto di legge, modificando in peggio le condizioni fatte agli occupatori di *ager publicus* per ottenerne il parziale rilascio. Conti-

nuando, piú accese di prima, le discussioni pubbliche e private tra lui e il collega al tribunato Marco Ottavio, egli, al fine di forzare la situazione, si decise ad una misura audace. « Pubblicò quindi un editto, col quale si vietava a tutti gli altri magistrati di dar corso ad alcun affare, finché non fosse stata messa ai voti la sua legge; pose anzi i propri sigilli al tempio di Crono, acciocché i questori non potessero prendervi né depositarvi danaro, e fece minacciare di multa i pretori che trasgredissero tali consegne ».

Cosí, in traduzione letterale, Plutarco nella sua vita di Tiberio Gracco (10.8). Egli non parla esplicitamente di *iustitium* [3] ma a questo istituto sembra che si riferisca in implicito. Ond'è che, pur se manca in ogni altra fonte (escludendo per il momento un testo di Dione Cassio) analoga testimonianza circa l'iniziativa di Tiberio, la maggioranza della dottrina non dubita, oppure dubita molto moderatamente, che, almeno a partire dal sec. II a. C., il *iustitium* potesse essere proclamato e sia stato proclamato anche da un tribuno della plebe. Al piú vi è stato chi (piú precisamente R. Thomsen), ricordando che console del 133 era un amico di Tiberio, il giurista P. Mucio Scevola, ha ritenuto di poter superare ogni difficoltà, attribuendo l'imposizione del *iustitium* per l'appunto al console P. Mucio. Unica voce nettamente (forse anche troppo nettamente) contraria quella, peraltro affascinante, di J. Carcopino, che cosí sintetizza le sue critiche: « le *iustitium* de Tibérius Gracchus est . . . un *hàpax* de l'historie romaine; et dans cet isolement réside la preuve de sa fausseté ».

2. Se non vedo male, gli storiografi che discutono tanto vivacemente intorno al nostro tema confondono, almeno in parte, due problemi diversi. Un problema è se nel secondo secolo avanti Cristo fosse costituzionalmente lecito che un tribuno della plebe edicesse un *iustitium*, vale a dire, come scrive Gell. 20.1, una « *iuris quasi interstitio quaedam et cessatio* ». Un altro problema è se, pur essendo l'indizione del *iustitium* eventualmente incostituzionale, Tiberio Gracco abbia davvero compiuta l'azione attribuitagli da Plutarco.

Per quanto attiene al primo problema, direi che la proclamazione del *iustitium* da parte di un tribuno della plebe, o anche da parte di tutto il collegio dei tribuni, non fosse pensabile. Non perché lo vietasse

[3] Sul tema: P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* (1914) 100 e nt. 3; J. CARCOPINO, *Autour des Gracques*[2] (1967) 16 ss.; R. THOMSEN, *Erliess Tiberius Gracchus ein Iustitium?*, in *Class. et Mediev.* 6 (1944) 60 ss.; P. BONENFANT, *Le « iustitium » de Tibérius Sempronius Gracchus*, in *Homm. Renard* 2 (1969) 113 ss., con bibliografia.

esplicitamente o implicitamente la costituzione: la quale, non essendo né scritta né « rigida », poteva ben essere modificata da una legge ordinaria, o anche mediante una prassi derogatoria sufficientemente consolidata, o persino mediante una iniziativa singola che fosse di opportunità storica particolarmente evidente. Non per questo. Piuttosto perché l'iniziativa del tribuno della plebe che si mettesse a proclamare il *iustitium* non era in armonia con le funzioni tipiche del tribunato plebeo, mentre è certo che un effetto sostanzialmente analogo a quello del *iustitium* poteva essere prodotto dai tribuni con l'esercizio del potere loro proprio di *intercessio*.

Bisogna tener presente, infatti, che il *iustitium* era, in senso proprio, l'arresto dell'attività giudiziaria; anzi, per maggiore precisione, l'arresto dell'attività giurisdizionale, del « *ius dicere* » magistratuale. Tutto il resto, cioè il blocco piú o meno completo degli affari pubblici e conseguentemente di molti affari privati, costituiva, rispetto al vero e proprio *iustitium*, quel che si usa dire l'« indotto ». Ciò posto, e tenuto altresí presente che l'attività giurisdizionale culminava in autorevoli magistrature curuli, non si vede come i tribuni della plebe, essendo per definizione al di fuori delle magistrature curuli, potessero impartire a queste ultime degli ordini, sia pur di non fare, che solo dei superiori delle stesse (il dittatore e, salva *intercessio*, i due consoli) erano funzionalmente in grado di dare.

D'altra parte all'effetto pratico del *iustitium*, « indotto » compreso, i tribuni della plebe potevano in qualche modo pervenire col mezzo loro proprio dell'*intercessio*, né ci risulta che essi condividessero le propensioni del noto crostaceo Bernardo l'Eremita (il paguro, per gli intenditori) a nascondersi dentro conchiglie altrui, cioè, nella specie, dentro le toghe dei consoli. Bastava un giretto quotidiano (forse anche non quotidiano) per i luoghi pubblici dove erano eretti i *tribunalia* ed era fatta. Non vi era bisogno nemmeno di picchettaggio.

3. Un modo tutto diverso attraverso il quale era possibile ai *tribuni plebis* pervenire ad effetti di blocco dell'attività cittadina (oggi si direbbe ad effetti di sciopero generale) era quello delle agitazioni di piazza: cosa che ad essi riusciva tanto piú facile, in quanto erano rivestiti della *sacrosanctitas* e se ne servivano largamente (un po' come fanno, con l'immunità che li protegge, certi arroganti parlamentari del giorno d'oggi) per mettere in imbarazzo le cosí dette forze dell'ordine. Ma con ciò, lasciando andare il quesito della costituzionalità o meno dell'azione di Tiberio Gracco, entriamo nel secondo dei problemi identificati poc'anzi: il problema di come siano andate realmente le cose.

A tutta prima, si potrebbe essere tentati di pensare ad una azione prettamente politica, del tipo « o la va o la spacca », compiuta da Tiberio. Faciliterebbe la congettura un duplice rilievo: in primo luogo, che Plutarco di *iustitium* non parla esplicitamente; in secondo luogo che la chiusura del tempio di Crono (leggi *aerarium Saturni*) è qualcosa che con il *iustitium* ha poco a che vedere e viene del resto rappresentata, piuttosto che come una conseguenza dell'iniziativa di Tiberio, come una iniziativa complementare della stessa. Interpretata la mossa di Tiberio come atto di forza, o piú esattamente di minaccia di un eventuale ricorso alla forza, si spiegherebbe finalmente perché Plutarco, proseguendo nel suo racconto, scriva: « Intimiditi, tutti i magistrati sospesero l'esercizio delle proprie funzioni ».

Concluderei a questo punto nel senso dell'azione politica, se un minimo di stima, quanto meno sul piano intellettuale, per Tiberio Gracco e per i suoi consiglieri non mi inducesse ad una domanda essenziale. A che pro Tiberio, per ottenere che si arrivasse alla votazione della sua *rogatio*, pose il freno (lecitamente o meno, non importa) ad ogni attività pubblica in Roma? In che maniera avrebbe voluto costringere i suoi concittadini a partecipare alle votazioni, per approvare o respingere il progetto di riforma agraria? La convocazione dei *concilia plebis tributa* dipendeva solo da lui, non era nemmeno condizionata dagli auspici; il veto preannunciato da Ottavio avrebbe preso consistenza giuridica solo il giorno della votazione; solo il giorno della votazione, nell'ipotesi che Ottavio non si fosse deciso ad *intercedere*, si sarebbe potuto accertare (attraverso un voto palese, non essendo ancora intervenuta la *lex Papiria tabellaria* del 131 a. C.) se la maggioranza delle tribú fosse favorevole o contraria alla riforma. Con l'iniziativa che gli attribuisce Plutarco, Tiberio si sarebbe, insomma, data soltanto la zappa sui piedi.

Ecco perché io penso che il famoso *iustitium* di Tiberio Gracco non sia storicamente credibile, né sul piano costituzionale né sul piano politico.

Che, se poi il *iustitium* fosse stato indetto dal console Publio Mucio, anziché dal tribuno, avremmo superato l'aporía di carattere costituzionale, ma non le difficoltà di carattere politico. Publio Mucio era amico di Tiberio o era amico del giaguaro? È vero che il suo atteggiamento, nel successivo momento della crisi sollevata da Scipione Nasica, sarà, almeno secondo certi autori, l'atteggiamento flemmatico che si attribuisce di solito al pesce in barile. Ma la crisi connessa con la richiesta del secondo triumvirato da parte di Tiberio Gracco non era ancora giunta. Nel momento che qui interessa la discussione politica era

tutta e soltanto concentrata intorno al varo, sí o no, della *rogatio Sempronia agraria*, di quella *rogatio agraria* di cui Publio Mucio Scevola, stando anche a Plutarco (*Tib. Gr.* 9.1), era stato uno dei piú autorevoli suggeritori.

4. Prima di mettere il cosí detto *iustitium* di Tiberio Gracco tra l'abbondante paccottiglia filodrammatica di cui qui e altrove si compiace Plutarco, prima di valutarlo alla stregua della scena commovente (ed ipocrita) dei ricchi proprietari, che, « indossate vesti di lutto, presero ad aggirarsi nel Foro con aspetto pietoso e sconsolato » (Plut. *Tib. Gr.* 10.9), bisogna però dire qualche parola su un discusso frammento di Cassio Dione (83 Boissevain) che per alcuni conferma, per altri non conferma la pretesa allusione al *iustitium* di Plutarco.

Nel frammento di Dione si legge che l'urto tra le due fazioni, quella graccana e quella antigraccana, ed il dissenso tra i suoi esponenti di spicco, Tiberio Gracco e Marco Ottavio, giunse, in relazione alla *rogatio Sempronia*, ad estremi tali di polemica verbale, di zuffe, di disordini, non solo per le vie cittadine, ma anche in senato e nel Foro, che ad un certo momento la vita civile e ordinata di Roma si paralizzò. Caddero le braccia ai magistrati, si bloccarono le sedi di giustizia, si inaridí la vita commerciale e, in questa atmosfera di incertezza e di illegalità, Roma parve piuttosto un campo militare che non una città.

Secondo il Carcopino questo quadro non si concilia per nulla con quello tracciato da Plutarco, perché non rappresenta la situazione successiva al veto opposto alla *rogatio* da Ottavio, ma rappresenta una situazione anteriore all'episodio dell'*intercessio*. L'argomentazione, per verità, è assai debole perché Dione può ben riferirsi, ignorando o sottacendo il primo veto di Ottavio, alla situazione che si produsse in Roma intorno alla seconda *rogatio Sempronia agraria* e prima del secondo veto di Ottavio. Ma, posta da parte l'argomentazione sviluppata dal Carcopino, da che risulta il contrario, cioè il famoso *iustitium* di Tiberio Gracco? Dione Cassio al *iustitium* e a Tiberio Gracco non fa alcun cenno, né egli rappresenta il blocco dell'attività pubblica come rimedio e antidoto ad una contingenza di pericolo esterno o, sia pure, di disordine interno: lo indica, al contrario, proprio come conseguenza e sintomo del marasma della repubblica.

Anche se fosse vero, come ha cercato piuttosto nebbiosamente di dimostrare il Bonenfant, che Dione Cassio usa parole arieggianti, quelle impiegate da Tito Livio (4.31.9) con riferimento ad una contingenza antica in cui si verificò davvero un *iustitium*, la reminiscenza letteraria, che a me pare peraltro soltanto coincidenza, non autorizzerebbe la con-

clusione che Dione si riferisca proprio ad una fattispecie di *iustitium*. E infatti, parlando di uno dei tanti momenti brutti della guerra di Veio, Livio dice in quel passo che l'avvicinarsi delle truppe veienti, le quali puntavano su Fidene, produsse grande sgomento in città: di modo che, mentre l'esercito venne richiamato in gran fretta dal territorio di Veio, fu costruito un campo trincerato davanti alla porta Collina (*castra locantur ante portam Collinam*), furono distribuiti armati sulle mura (*in muris armati dispositi*), vi fu nel Foro *iustitium* e chiusura delle botteghe (*et iustitium in Foro tabernaeque clausae*) e Roma divenne in tutto piú somigliante ad un accampamento militare che ad una città (*fiuntque omnia castris quam urbi similiora*).

Non vi è dubbio che l'ultima frase di Dione riecheggi l'ultima frase di Livio (*fiantque omnia rell.*), ma la riecheggia a copertura di un contenuto tutto diverso. Ed è il contenuto, sino a prova contraria, quello che conta.

4. Le speranze dei cavalieri.

1. Nonio Marcello (L. 728) riferisce, a illustrazione dell'uso di « *biceps* », un passo di Varrone molto interessante [4], ma, come spesso, non perfettamente chiaro: *Bicipitem quod incorporatum est posse dici Varro de vita p. R. lib. IIII aperuit: « in spem adducebat non plus soluturos quam vellent iniquus equestri ordini iudicia tradidit ac bicipitem fecit, discordiarum civilium fontem* ».

Si ritiene universalmente che il discorso di Varrone sia relativo a Caio Gracco ed alla sua *lex iudiciaria*, mediante la quale a giudici della *quaestio de repetundis* (forse di essa soltanto) furono chiamati gli appartenenti all'*ordo equester*, con la conseguenza che, essendo la possibilità del *crimen repetundarum* aperta esclusivamente ai senatori, questi ultimi furono posti in balia dei cavalieri. E si aggiunga che una eco del passo varroniano è stata giustamente avvertita anche stavolta, come altre volte, in Floro (2.5.3), là dove questi, aprendo una parentesi nella esposizione della *seditio* di M. Livio Druso figlio, dice: *Iudiciaria lege Gracchi diviserant populum Romanum et bicipitem ex una fecerant civitatem. equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata*

[4] Cfr.: Cl. Nicolet, *Varron et la politique de Caius Gracchus*, in *Historia* 28 (1979) 276 ss.